

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi italiani"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale verso terzi e Tutela Legale per gli associati (psicologi iscritti all'Albo Professionale) alla Cassa di Assistenza Mutua fra gli Psicologi Italiani, che ha stipulato con Allianz Spa specifica Polizza Collettiva.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Responsabilità Civile Professionale: Perdite patrimoniali e danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'esercizio dell'attività di psicologo o psicoterapeuta, nonché di dottore in tecniche psicologiche.
- ✓ Sezione Tutela Legale: le Spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, in ogni stato e grado di giudizio, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per resistere ad azioni o pretese che non costituiscano sinistro risarcibile in base ai termini e alle condizioni della garanzia di Responsabilità Civile Professionale o ad integrazione e dopo esaurimento di quanto è dovuto in base a quella garanzia, operando quindi "a secondo rischio". Il tutto in relazione a procedimenti di Responsabilità Civile o penale conseguenti a fatti involontari connessi all'esercizio dell'attività professionale di psicologo o psicoterapeuta, nonché di dottore in tecniche psicologiche.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nell'attestato di copertura.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Responsabilità Civile Professionale: responsabilità per fatti inerenti attività diverse da quella di psicologo o psicoterapeuta, nonché di dottore in tecniche psicologiche; attività svolte senza il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- ✗ Sezione Tutela Legale: pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Responsabilità Civile Professionale: l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Confederazione Elvetica, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
- ✓ Sezione Tutela Legale: l'assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati all'Autorità Giudiziaria di uno stato europeo, con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni.

**Quando e come devo pagare?**

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione dell'attestato di copertura.

Puoi pagare il premio tramite:

- conto corrente postale, carta di credito e/o bonifico bancario anche via internet al Contraente.

Il premio è comprensivo delle imposte.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, e termina alle ore 24 della data di scadenza indicata nell'attestato di copertura.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la polizza?**

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

il Contraente può disdettare la Polizza Collettiva alla scadenza indicata nella stessa inviando una lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza. Per le singole coperture degli associati alla Cassa mutua, invece, non è previsto il diritto di disdetta.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.